

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVI LEGISLATURA

A.S. 3110

*Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività*

**BOZZA FASCICOLO
EMENDAMENTI
AGLI ARTICOLI DA 1 A 9**

TOMO I

Febbraio 2012

Art. 9

ARTICOLO 9.

Sopprimere l'articolo.

CARUSO, ALLEGRINI



9.1

294

[Handwritten signature]

EMENDAMENTO A.S. 3310

Sopprimere l'articolo 9.

~~Sen. Cagnin
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Divina~~

Sen. Cagnin
Sen. Divina
Sen. Maraventano
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

9.2

295

EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere l'articolo.

CENTARO - Pol. Boggione
Centaro
Pol. Boggione


9.3

296

Alla X Commissione
Senato
A.S. 3110
Emendamento

ART.9

Sopprimere ~~il~~ l'articolo



GHIGO

Q.H

BENEDETTI VALENTINI

Domenico Benedetto Valentini

Adalberto SPADONI URBANI

N. V. (PASTORE)

T. Volturno (CENTARO)

Or. GIOVANARDI
Giuseppe

CASELLI

MESSINA

A. Messina

297

EMENDAMENTO AS 3110

Art. 9

Sopprimere l'articolo

Sen. Alberto BALBONI



Bellini
OT.F. (TOFANI)
Limphe Valent

9.5

(DELOGU)

Pabulo (CALIENARO)

Gamba (GAMBA)

298

DDL 3110

ART. 9

SOPPRIMERE L'ARTICOLO

[Signature]
BERSELLI

Sopprimere l'articolo

Perino

[Signature]

Battaglia, BALBONI

[Signature]

BENEDETTI VALENTINI, CALABRO, ALBONI, CASOLINI

[Signature]
Zelen
Tobutolentara (CENTARO)
(HUGONI)

Antonio Zelen (A. ZANONI)


[Signature]
(DELOGU)

[Signature] (CARDIELLO)
FRANCO

Francis (CALIANDRA)

[Signature] (CASOLI)

9.6



EMENDAMENTO

ART. 9

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

SEN. SPADONI *De Spadoni*

9.7



1979

EMENDAMENTO

DDL 3110

~~All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:~~

- 1) Sopprimere i commi 1, 2 e 4. *Con seguente*
- 2) Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

- 3) Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente."

- 4) Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole "il secondo".

Thaler, Pinzger

9.8

301



Senato della Repubblica

9.9

A.S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 9

Sopprimi

Sono abrogati il comma 1, il comma 2, il comma 4 x

Conseguenti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

comma 3 *“il compenso spettante al professionista è pattuito all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.*”

Sostituire il comma 5 con il seguente:

comma 5 *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all’esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.”*

Al comma 6 alla lettera a) sopprimere le parole *“il secondo”*

302



Sen. Cosimo Latronico

2539

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 4.

CARUSO, ALLEGRINI



9.10



[Handwritten signature]

9.11

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) ~~Sopprimere i commi 1 e 2;~~

b) ^{Consigli Nazionali} sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.";

c) ~~sopprimere il comma 4;~~

d) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.";

e) ~~al comma 6, alla lettera a) sopprimere le parole "il secondo".~~

POLI BORTONE




436

Emendamento all'art. 9 del decreto

Sopprimere il comma 1

AMORUSO



9.12



23/11

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

~~All'art. 9, Sopprimere il comma 1~~

~~COSTA~~
~~LORE~~

THALER, PINZGER

Q. 13

305

A.S. 3110
Emendamento

Art. 9

~~All'art. 9, Sopprimere il comma 1~~

COSTA
Lollo

9.1h

307

X COMMISSIONE

A.S. 3110
EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ~~al~~ comma 2, sopprimere le parole "Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1".

9.15

**Sen. Avv. Domenico
BENEDETTI VALENTINI**

Domenico Benedetti Valentini


308

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 9

Sopprimere il comma 1.

Sen. Cosimo IZZO



9.16



ARTICOLO 9.

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente «1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con riferimento alle prestazioni rese a far tempo dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno carattere di obbligatorietà».

CARUSO, ALLEGRINI

9.17



[Handwritten signature]
— 1301

Emendamento

Art. 9

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono applicate facoltativamente nel rapporto professionale."



Sen. Mauro Cutrufo

9.18

311

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, al comma 1, sono premesse le parole: «Con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2,»,

e conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,».

CARUSO, ALLEGRINI

9.19



312

[Handwritten signature]
1302

Atto Senato: 3110

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Emendamento

Articolo 9

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1 dopo le parole ; "sistema ordinistico" sono aggiunte le seguenti parole: "dall'approvazione dei parametri di cui ai successivi commi. Gli incarichi ricevuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano regolati". Al comma 2 dopo le parole "organo giurisdizionale," sono aggiunte le seguenti: "anche ai sensi della disciplina preesistente".

BALDASSARRI



CONTINI



DE ANGELIS



↓ Consegna

9.20

313

EMENDAMENTO ALL'ART. 9

~~ART. 9-bis~~

Al comma 1, dopo le parole "nel sistema ordinistico" aggiungere: "a far data dall'entrata in vigore dei parametri di cui al comma 2." ~~al comma 2,~~ ^{al comma 2,} sopprimere le parole: "Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1".

9.21


Sen. Andrea Pastore


Sen. Aldo Scarabosio

314

Emendamento all'art. 9 del decreto

Sopprimere il comma 2

AMORUSO



9.22



315

2370

A.S. 3110

Emendamento

ART. 9

All'art. 9, sopprimere il comma 2

~~COPIA~~

THALER, PISZGER

9.23

316

35-bis

A.S. 3110

Emendamento

All'art. 9, sopprimere il comma 2

COSTA
Costa

9.24

317

X COMMISSIONE

A.S. 3110
EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 2.

9.25

Sen. Avv. Domenico
BENEDETTI VALENTINI


Domenico Benedetti Valentini

318

Emendamento

Art. 9

Sopprimere il comma 2.



Sen. Mauro Cutrufo

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

9.26


319

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 9

Sopprimere il comma 2.

Sen. Cosimo IZZO



9.27



EMENDAMENTO

ART.9

Il comma 2 sostituito dal seguente:

“2. nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento al contratto individuale stipulato dal professionista per quel procedimento. Nel caso non vi sia un contratto individuale depositato, si farà riferimento a contratti di categoria stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e dagli ordini professionali.

D'AMBROSIO LETTIERI



9.28



321

2439

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero quando il committente è un ente pubblico, ovvero nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale competente per la professione.
2-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito l'organismo di Previdenza professionale competente, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.».

CARUSO, ALLEGRINI

9.29



322

[Handwritten signature]

A.S. 3110

**Emendamento
ART. 9**

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Sen Cagnin

Sen Boldi

Sen. Maraventano

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia



9.30

323

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, al comma 2, sopprimere le parole: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,».

CARUSO, ALLEGRINI



9.31



[Handwritten signature]

Emendamenti al disegno di legge n. 3110

**“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”**


Emendamento no. 9

All'articolo 9, comma 2,

- le parole “Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1,” sono sostituite dalle parole “L’articolo 2233, secondo comma, del codice civile è abrogato.” *Conseguenza*
- le parole da “con riferimento a parametri” a “decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206” sono sostituite dalle parole “secondo equità.”

Nicola Rossi

9.32



Relazione illustrativa

Nella sua versione attuale l'articolo 9 costituisce una mera riformulazione dell'esistente. A partire dal 2006 ogni professionista può infatti derogare ai minimi stabiliti dalle proprie tariffe professionali, ma sempre e comunque nei limiti di cui all'art. 2233 del codice civile che, nel secondo comma, recita che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”. In altre parole, è sempre possibile che gli Ordini eccepiscano che quanto liberamente pattuito non è “adeguato” all'importanza della prestazione professionale svolta e non è decoroso, irrogando di conseguenza le opportune sanzioni disciplinari. L'emendamento mira a dare sostanza agli intendimenti manifestati dal legislatore nel primo comma della versione attuale dell'articolo 9, abrogando il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile e semplificando la determinazione del compenso in sede giurisdizionale, evitando il ricorso a un decreto ministeriale che inevitabilmente, e a prescindere dalle intenzioni del legislatore, verrebbe di fatto preso a riferimento nella pratica come tariffa minima.

325

2595

9.33



Emendamenti al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

Emendamento ART. 9.X

~~All'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:~~

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da parte di un organo giurisdizionale» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché di prestazioni rese anche nell'interesse di terzi,» e dopo le parole: «con decreto del ministro vigilante» sono aggiunte le seguenti parole: «, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine interessato»;

Al comma 2 il terzo periodo è soppresso;

Al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole «per le singole prestazioni» e dopo «spese, oneri e contributi» aggiungere il seguente periodo: «Laddove l'incarico sia complesso e possa prevedere prestazioni progressive o anche eventuali potranno essere indicate le modalità di calcolo con cui le stesse saranno valorizzate al loro verificarsi.»

La lettera b) del comma 6 dell'articolo 9 è soppressa

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ogni richiamo ai parametri contenuto nel presente articolo deve intendersi riferito alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.» ed il seguente: «9. Le disposizioni del comma 3 entrano in vigore con l'attuazione della riforma degli ordinamenti professionali prevista dall'art. 3, comma 5, decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148.»

PARAVIA ~~senza~~ 1220/16 SPADONI URBANI

Relazione agli emendamenti proposti per i commi da 1 a 4: La formulazione attuale dell'art. 2233 codice civile non pone alcuna limitazione al principio della libera determinazione dei compensi. Anzi, fissando una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1 pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. definizione giudiziale) vuole assicurare che solo in assenza dell'accordo si possa far ricorso, laddove esistenti, alle tariffe professionali.

La norma del codice civile nella sua versione originaria è in grado di tutelare allo stesso modo cliente e professionista.

Ciò che non si può e non si deve dimenticare è che le tariffe professionali non sono il frutto di una libera determinazione degli Ordini professionali o il frutto di intese fra professionisti, quanto piuttosto il frutto di una attenta e discrezionale valutazione da parte del Ministero vigilante che non si limita a recepire quanto proposto dalle categorie professionali. Nel processo di emanazione delle tariffe, che impongono anche l'espressione del parere del Consiglio di Stato, viene innanzitutto in considerazione la necessità di tutelare l'interesse generale, l'interesse dei consumatori e non gli interessi particolari dei professionisti (procedimento questo ampiamente ritenuto legittimo anche a livello comunitario e confermato dalla stessa Corte di Giustizia europea. In proposito si vedano la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99 e la sentenza del 5 dicembre 2006 procedimenti riuniti C-94/04 e C-202/04). Le tariffe di emanazione ministeriale consentono di contemperare gli interessi dei professionisti e dei loro clienti, fissando a fronte delle specifiche prestazioni dei parametri di riferimento per il calcolo di compensi, lasciando inalterata alle parti la possibilità di derogare alle

326

2382


A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Al comma 2, dopo le parole: "da parte di un ^{ORGANO} ~~organismo~~ giurisdizionale" aggiungere le seguenti:
"nonché per le prestazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

FILIPPI Marco



9.3h

327

1276


Emendamento

PRIMO PERIODO

Art. 9

Al comma 2, dopo le parole "da parte di un organismo giurisdizionale", aggiungere le seguenti:
"nonché per le prestazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

Sen. Giuseppe Firriello



9.35

328

AS 3110

Emendamento


Art. 9

PRIMA PERIODO

Al comma 2, dopo le parole "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale," aggiungere le seguenti:

nonché per le prestazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per ogni altra prestazione professionale in cui sia necessario il ricorso a parametri obbiettivi e predeterminati

LATORRE



9.36

329

1355

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Al
All'articolo 9, comma 2, ^{*primo periodo*} *Art. 9* dopo le parole "da parte di un organismo giurisdizionale" aggiungere le seguenti:

"nonché per le prestazioni di cui all'art. 90, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 da parte delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

FLERES, CENTARO, FERRARA - *Poli*

Fleres

Ferrara

Centaro

9.37

330

433



Senato della Repubblica

A.S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Art. 9

PRIMO PERIODO

Al comma 2, ^{PRIMO PERIODO} inserire dopo le parole "organo giurisdizionale" le seguenti parole " ovvero nel caso in cui il committente è un ente pubblico,"

9.38



Sen. Cosimò Latronico

331

2537

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

PRIM PERIODO

Al comma 2, le parole da: "con riferimento a parametri" fino a: "decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206" sono sostituite dalle seguenti: "secondo equità".

Sen. Enrico Morando

9.39



332

1369


AS 3110

Emendamento art. 9


All'art. 9 del ~~decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono apportate le seguenti~~
~~modificazioni:~~

- a) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del ministro vigilante» sono aggiunte le seguenti parole: «, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine interessato»; *Consig. Naz. Ord. Dent.*
- b) al comma 2 il terzo periodo è soppresso;
- c) al comma 3, al terzo periodo sopprimere le parole «per le singole prestazioni»;
- d) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente comma e quelle di cui al comma 3 non si applicano alle professioni sanitarie ed a quelle forensi, per le quali resta confermata la normativa vigente»;
- e) al comma 6, alla lettera a), sopprimere le parole «secondo, »;
- f) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «8. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ogni richiamo ai parametri contenuto nel presente articolo deve intendersi riferito alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

(MUGNAI)
(VALENTINO)



9.10



333

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

primo periodo
Al comma 2^o dopo le parole " decreto del ministro vigilante." inserire *le seguenti:*

" Fino all'entrata in vigore del suddetto decreto le liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale, sono determinate con riferimento alle tariffe vigenti alla data del 23 gennaio 2012."

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

Della Monica

9.41

334

1055

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

"sentito il Consiglio Nazionale dell'ordine interessato"



GHIGO 
CASOLI

D'AMBROSIO LEONARDO

9.42

335

2337

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente : "Nei giudizi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le tariffe previgenti, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo."

Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.13

336

2044

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 9

Secondo periodo

Al comma 2, dopo le parole "con decreto del ministero della giustizia di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: "e con il consenso delle rispettive casse di competenza e dei rispettivi organi professionali".

MUSSO



g. hk

357

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

SECONDO PERIODO

Al comma 2, dopo le parole "sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe" aggiungere le seguenti: "e di parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici"

FILIPPI Marco



9.15

338

1277

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Al ^{secondo periodo} ~~Art. 9~~, comma 2, dopo le parole "sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe" aggiungere le seguenti: "ed i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici."

FLERES, CENTARO, FERRARA - POLI

Fleres Ferraro

Bozzano

9.h6

339

432

EMENDAMENTO ALL'ART. 9

ART. 9-bis

secondo periodo

Al comma 2, dopo le parole "precedentemente basati sulle tariffe." aggiungere le seguenti:

"Tali parametri sono utilizzati in caso di richiesta fatta al notaio in forza all'articolo 27, primo comma della legge 6 febbraio 1913, n.89".

9.47

Sen. Andrea Pastore

Sen. Aldo Scarabosio

340

AS 3110

EMENDAMENTO ALL'ART. 9


~~ART. 9-bis~~

secondo periodo

Al comma 2, ^{secondo periodo}dopo le parole "precedentemente basati sulle tariffe." aggiungere le seguenti:

"Tali parametri sono utilizzati per determinare il compenso per lo svolgimento di attività professionali affidati da un committente pubblico ovvero nel caso in cui il compenso sia a carico di terzi."

9. h 8


Sen. Andrea Pastore

Sen. Aldo Scarabosio

341

81

A.S. 3110


Emendamento

Art. 9

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

“ed i parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per le prestazioni relative ad appalti pubblici.”

Ser. Giuseppe Firrarello



9.49

342

A.S. 3110

**Emendamento
ART. 9**

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen Boldi
Sen. Maraventano
Sen. Vaccari
Sen. Garavaglia

9.50

343

EMENDAMENTO AS 3110

Art. 9

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.



Sen. Alberto BALBONI

Ballini
OTI... (TOFANI)
[Signature] (DELOQU)
[Signature] (ALIENNO)
[Signature] (GAMBA)
[Signature]

9.51

344

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

Della Monica

9.52

365

1056

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

CENTARO - POLI ~~BORGIONE~~
Centaro

9.53

316

427

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.5h

327

2045

ARTICOLO 9.

(L'UTILIZZO PERICOLO)

All'articolo 9, al comma 2, sopprimere le parole: «L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

CARUSO, ALLEGRINI

9.55



348

[Handwritten signature]

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, al comma 2, sopprimere le parole: «L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.».

CARUSO, ALLEGRINI

9.56



349

[Handwritten signature]

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 9

Al comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*I decreti ministeriali che determinano i parametri di cui al presente comma sono emanati entro la data del 30 giugno 2012. In caso di mancata determinazione dei parametri da parte dei ministri competenti, si utilizzano le precedenti tariffe ridotte del quindici per cento. È fatta comunque salva la facoltà del Presidente del consiglio dei ministri di provvedere alla determinazione dei parametri in via sostitutiva.*».

SEN. MUSSO

SEN. D'ALIA

9.57

350

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo : "Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, la liquidazione degli onorari di difesa, spese e competenze è effettuata avendo riguardo alle previgenti tariffe adottate con regolamento del ministro della Giustizia previa deliberazione del Consiglio nazionale Forense"

Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.58

351

Atto Senato: 3110

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Emendamento

Articolo 9

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:→

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi: "2. bis. I parametri sono approvati ogni due anni con decreto del Ministro vigilante sentiti i Consigli nazionali degli ordini, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

2. ter. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

2. quater. È sempre dovuto il rimborso delle spese vive sostenute."

BALDASSARRI



CONTINI



DE ANGELIS



9.59

352

A.S. 3110

EMENDAMENTO

Articolo 9

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis): Il professionista è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. La mancata stipula del contratto di assicurazione comporta la nullità di tutti i contratti professionali stipulati dal professionista e l'impossibilità di esercitare la professione. L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile è stipulata con una compagnia assicuratrice autorizzata all'esercizio di tale attività, che ha l'obbligo di contrarre, pena la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività. La polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile è stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e l'importo delle somme ivi stabilito è aggiornato con la medesima procedura. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, l'obbligo di assicurazione a carico del professionista non opera”.

SEN. MUSSO

SEN. D'ALIA

9.60

353


SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis) Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le liquidazioni dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, sono effettuate sulla base delle previgenti tariffe professionali."

LEGNINI



9.61



1066

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 3.

CENTARO - POLI ~~Borghione~~
Centaro

9.62

355

428

X COMMISSIONE

A.S. 3110
EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 3.

**Sen. Avv. Domenico
BENEDETTI VALENTINI**

Domenico Benedetti Valentini

9.63

356

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Sopprimere il comma 3.

Li Gotti, Bugnano

Di Gotti

9.64

357

EMENDAMENTO

ART.9

Sopprimere il comma 3.

D'AMBROSIO LETTIERI



9.65

358

2488

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 9

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera."

GHIGO



*soppressione
obbligo di
previdenza*

9.66



2284

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 9

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. "

Sen. Cosimo IZZO



9.67

360

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il compenso per le prestazioni professionali è preventivato, ove ed in quanto possibile, ed anche in forma scritta se ciò è richiesto dal cliente, al momento del conferimento dell'incarico professionale, sulla base delle informazioni fornite dal cliente. E' fatta esclusione dei casi in cui ricorrano ragioni di urgenza o di immediatezza della prestazione. Deve essere data indicazione quantomeno sintetica delle varie voci di costo, e segnatamente delle spese, degli oneri, dei contributi e delle imposte da applicarsi.

Il professionista deve altresì rendere noto al cliente il grado di complessità dell'opera che è chiamato a svolgere, indicando le prevedibili variabili e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri che sono ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico. La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e proporzionata alla sua durata.

Il professionista deve fornire, ove ne sia espressamente richiesto dal cliente, i dati della polizza assicurativa per i danni che dovessero essere causati nell'esercizio dell'attività professionale.

L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

La clausola con cui è pattuito un compenso non adeguato all'importanza dell'opera è nulla.

Il giudice, al fine della pronuncia sulle spese di lite, può invitare le parti a produrre la copia degli accordi intercorsi sul compenso».

CARUSO, ALLEGRINI



9.68



[Handwritten signature]
1307

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Sostituire

All'art. 9, il comma 3 è così sostituito: con il seguente:

"il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

COSTA


9.69

362

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Sostituire

All'art. 9, il comma 3 è così sostituito: con il seguente:

"il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

THALER, PINZGER

~~COSTA~~

9.70

353


35-ter

Emendamento all'art. 9 del decreto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"Il compenso spettante al professionista è pattuito all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AMORUSO



9.71



2363

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 9

All'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al momento del conferimento dell'incarico, il professionista fornisce al cliente un preventivo scritto, che deve essere da questi accettato nella medesima forma scritta, con indicazione del compenso per le prestazioni professionali richieste, nonché delle spese e degli oneri ipotizzabili. Nell'occasione, il professionista deve rendere noto al cliente il presumibile grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il cliente è tenuto a fornire al professionista tutte le informazioni utili per la corretta predisposizione del preventivo. L'inottemperanza ai doveri professionali imposti dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.».

SEN. MUSSO

SEN. D'ALIA

9.72

365



Emendamento

Art. 9

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Se le parti intendono derogare alle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve sempre rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista."

Sen. Mauro Cutrufo



9.73

366

121

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

"Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico, tenuto conto della durata e della complessità della prestazione, ipotizzabili al momento dell'assunzione dell'incarico medesimo, con revisione annuale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità e la durata presumibile dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale."

GHIGO
CASOLI

D'AMBROSIO LETTIERI



9.74

357

2338

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 9

Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: *«Al momento del conferimento dell'incarico, il professionista fornisce al cliente un preventivo scritto, che deve essere da questi accettato nella medesima forma scritta, con indicazione del compenso per le prestazioni professionali richieste, nonché delle spese e degli oneri ipotizzabili.»*.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, le parole: *«, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta,»* sono soppresse.

MUSSO
D'ALIA

9.75

253


SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

PRIMO PERIODO

Al comma 3 dopo le parole "Il compenso" inserire le seguenti "di massima" e dopo le parole "forma scritta" sopprimere "se da questi richiesta"

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI



9.76



1058

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Al comma 3 dopo le parole ""forma scritta " sopprimere "se da questi richiesta" e dopo le parole "oneri e contributi " inserire le seguenti "salvo ulteriori spese sopravvenute ed impreviste"

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

Maritati

9.77

370

1059

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: << Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito >> aggiungere le seguenti: << per iscritto >> ^{o per iscritto o per} e al terzo periodo, sostituire le parole: << anche in forma scritta se da questi richiesta >> con le seguenti: << in forma scritta >>

LATORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Latorre

9.78

371

890

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 3, dopo le parole "è pattuito" inserire le seguenti : ",limitatamente alle prestazioni professionali riservate e con esclusione delle obbligazioni di mezzi"

Li Gotti

Li Gotti

9.79

372

2007

A.S. 3110

Emendamento
ART. 9

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole " conferimento dell'incarico professionale" aggiungere le seguenti parole : " anche nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale".

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen Boldi
Sen. Maraventano
Sen. Vaccari
Sen. Garavaglia

9.80

373


A.S. 3110

Emendamento

Articolo 9

Secondo periodo
Al comma 3 dell'articolo 9, prima delle parole: «grado di complessità dell'incarico»
è aggiunta la parola: «presumibile».

SEN. MUSSO
SEN. D'ALIA

Handwritten signature and arrows. A large, stylized signature is written over the names. Two curved arrows point from the signature towards the names 'SEN. MUSSO' and 'SEN. D'ALIA'.

9.81

376

A.S. 3110

**Emendamento
ART. 9**

Al comma 3, ^{secondo} ~~primo~~ periodo, sostituire le parole "deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale" con le seguenti parole: "deve dichiarare, sotto la sua responsabilità di essere assicurato per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale".

Sen Cagnin *Cagnin*
Sen Boldi
Sen. Maraventano
Sen. Vaccari
Sen. Garavaglia

9.82



EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente : "La comunicazione al cliente della polizza assicurativa è obbligatoria dal 13 agosto 2012, salvo che essa non sia stata già stipulata dal professionista in data anteriore. "

Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.83

376

2049

AS 3110

Emendamento

Art. 9

Al comma 3, dopo le parole "deve altresì" indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale" aggiungere le seguenti:

"Le polizze assicurative possono essere stipulate anche in forma collettiva o convenzionale nell'ambito di convenzioni-quadro fra ordini e collegi professionali ed imprese assicuratrici. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito l'Isvap, sono determinate le tariffe massime applicabili dalle imprese assicuratrici per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali."

LATORRE



9.84

377

1357

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Ghigo



9.85

378

2151

AS 3110
EMENDAMENTO

Articolo 9

Al comma 3 ^{terzo periodo} le parole "anche in forma scritta se da questi richiesta" sono sostituite dalle seguenti:
"in forma scritta".

Astore, Pistorio

Pistorio

Astore

9.86

379

Emendamenti al disegno di legge n. 3110

“Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Emendamento no. 10

All'articolo 9, comma 3, *TERZO PERIODO*

- le parole da “adeguata all'importanza dell'opera” sono soppresse; *Conferma*
- le parole da “L'inottemperanza di quanto disposto” fino a “del professionista” sono sostituite dalle seguenti “Il presente comma non si applica: a) ad incarichi omogenei ad altri già conferiti dal medesimo cliente, b) agli incarichi ad esecuzione immediata ovvero di complessità limitata, c) agli incarichi conferiti da clienti diversi dalle persone fisiche..”

Nicola Rossi



Relazione illustrativa

L'emendamento mira a semplificare la disciplina del preventivo eliminando possibili fonti di complicazioni nell'instaurazione del rapporto ed eliminando il riferimento all'adeguatezza dell'importanza dell'opera, lasciando così piena libertà alle parti nella determinazione del compenso.

9.87

380

EMENDAMENTO

Al ~~articolo 9~~, comma 3, ^{TERZO PERIODO Art. 9} sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "singole prestazioni" , inserire le seguenti: "*ove ciò sia preventivamente possibile*"; *Conseguentemente*
- b) le parole all'ultimo capoverso: "*l'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista*", sono soppresse.

Sen. Maria Ida Germontani



9.88



298

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 9

TERZO PERIODO

Al comma 3, dopo le parole "tutte le voci di costo", aggiungere le seguenti: "o, in alternativa, i singoli importi pattuiti per tipologia di adempimento e/o atto redatto o per ora e/o frazione di ora lavorata".

MUSSO



9.89

382

608

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 9

terzo periodo

Al comma 3 dell'articolo ~~9~~, dopo le parole: «*comprehensive di spese, oneri e contributi.*» sono aggiunte le parole: «*Il cliente è tenuto a fornire al professionista tutte le informazioni utili per la corretta predisposizione del preventivo.*».

MUSSO
D'ALIA

9.90

383

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 3, dopo il terzo periodo inserire il seguente : "Il preventivo è integrato in presenza di attività non previste al momento della sua predisposizione".

Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.91

384

2050

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

Della Monica

9.92

385

1057

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 9

Al comma 3 dell'articolo 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L'inottemperanza ai doveri professionali imposti dal presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.»

SEN. MUSSO
SEN. D'ALIA

9.93

386

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 3, ultimo periodo , premettere le seguenti parole : "A far data dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, "
Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.94

387

2048

A.S. 3110

Emendamento

ART. 9

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole "costituisce illecito disciplinare del professionista" con le seguenti parole: "costituisce comportamento che deve essere sottoposto a giudizio dell'ordine professionale di appartenenza".

Sen Cagnin
Sen Boldi
Sen. Maraventano
Sen. Vaccari
Sen. Garavaglia



9.95



752

A.S. 3110
Emendamento
ART. 9

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:

“ Quanto stabilito nel presente comma non trova applicazione per la determinazione del compenso riferito alle prestazioni professionali in materia penale.”.

Sen. Cagnin *Cagnin*
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
MARRAVEMANO

9.96

389

ARTICOLO 9.


All'articolo 9, dopo il comma 3 e aggiunto il seguente: «3-bis. Il cliente deve anticipare al professionista tutte le spese connesse alla prestazione richiesta. È vietato al professionista, salvo il caso di assoluta urgenza, anticipare oneri di competenza esclusiva del cliente. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista ed è nulla ogni pattuizione contraria. Il professionista non può esporre in fattura gli oneri anticipati che sono di competenze esclusiva del cliente.»

CARUSO, ALLEGRINI



9.97

390


1308

Emendamento all'art. 9 del decreto

Sopprimere il comma 4

AMORUSO



9.98



2368

A.S. 3110
Emendamento

All'art. 9, *Sopprimere il comma 4*

~~GASTA~~

THALER, PINZGER

9.99

392

A.S. 3110

Emendamento

(All'art. 9) Sopprimere il comma 4

COSTA
Costa

9.100

393

X COMMISSIONE

A.S. 3110
EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 4.

Sen. Avv. Domenico
BENEDETTI VALENTINI

Domenico Benedetti Valentini

9.101

394

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 9

Sopprimere il comma 4.

Sen. Cosimo IZZO



9.102

395


1938

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Sopprimere il comma 4.



Sen. Mauro Cutrufo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mauro Cutrufo", written over the printed name.

9.103

396

1712

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Sono abrogate nelle disposizioni vigenti tutti i richiami alle tariffe per la determinazione del compenso del professionista.».

CARUSO, ALLEGRINI



9.104

397

[Handwritten signature]
— 15/10

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, al comma 4 premettere le parole: «Con esclusione dei casi in cui si determinerebbe una situazione di *vacatio legis*».

CARUSO, ALLEGRINI



9.105



[Handwritten signature]
1803

Emendamenti al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)



Emendamento ART. 9

Il comma 5 dell'art. 9 è soppresso.

CONSEGUENTEMENTE:

Al comma 6, la lettera a) è modificata nel seguente modo: "a) alla lettera c), il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti << La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Qualora disposizioni comunitarie e nazionali prevedano per l'esercizio di specifiche attività lo svolgimento di un tirocinio di durata superiore a diciotto mesi, il periodo di tirocinio già svolto per l'accesso alla professione regolamentata è computato nel maggior periodo di tirocinio richiesto, purché questo sia svolto presso professionisti in possesso dei requisiti indicati dalla normativa comunitaria.

Il tirocinio e l'esame di Stato svolti per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono validi ai fini dell'assolvimento del tirocinio per revisore legale e del superamento dell'esame di cui all'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Per l'iscrizione al Registro di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo dovrà essere svolto un ulteriore periodo di tirocinio di diciotto mesi presso un revisore legale.>>

Relazione agli emendamenti proposti per i commi 5 e 6: L'emendamento si propone di riportare la disciplina del tirocinio nell'ambito della riforma degli ordinamenti professionali prevista dall'articolo 3 comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

Con la previsione del tirocinio massimo di 18 mesi, si viene a creare nell'ambito della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile la asimmetria con la funzione caratteristica di revisione legale per la quale è prescritta l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali a seguito di un periodo di tirocinio di 3 anni. Tale durata è disposta dalla direttiva comunitaria sulla revisione legale ed è immodificabile proprio per rango normativo talché si avrebbe la ingiustificabile necessità per un iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dunque già abilitato alla ben più ampia professione, di dover attendere ulteriori 18 mesi per l'iscrizione al Registro se non addirittura a quel punto di dover superare un'altra prova di abilitazione. La proposta di integrazione normativa precisa che l'iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non dovrà superare alcuna altra prova di abilitazione per una funzione compresa nella professione per la quale è già abilitato, ma dovrà sostenere un ulteriore periodo di affiancamento nella attività di revisione della durata di 18 mesi così da ottemperare alla prescrizione comunitaria.

GIUGIO
PARAVIA
1730

GIUGIO
Perone
1730

9.106

399

1553

ARTICOLO 9.


All'articolo 9, sopprimere il comma 5.

CARUSO, ALLEGRINI



9.107

400


1512

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 5.

CENTARO - POLI ~~BOZZONE~~
Centaro

9.108

409

429

X COMMISSIONE

A.S. 3110
EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 5.

Sen. Avv. Domenico
BENEDETTI VALENTINI

Domenico Benedetto Valentini

9.109

402

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Sopprimere il comma 5.

Bugnano



9.110



2051

EMENDAMENTO AS 3110

Art. 9

Sopprimere il ^{COMA} §. 5.

Sen. Alberto BALBONI



Calleri
OTI... (TOFANI)
(DELOGU)

Albani (CALIENDO)

Gambino (GAMBA)

9.111

406

ART. 9

AS 3110

Emendamento all'art. 9 del decreto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.”

AMORUSO



9.112

405

236A

A.S. 3110

Emendamento

All'art. 9,

Sostituire il comma 5 ~~è così sostituito~~: con il seguente:

"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente."

COSTA
Costa

9.113

406

A.S. 3110

Emendamento

All'art. 9,

Sostituire il comma 5 ~~è così sostituito~~: con il seguente:

"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente."

THALER, PINZGER

~~COSTA~~

9.114

401

35-quinquies

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 9

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può avere una durata inferiore ai diciotto mesi e superiore a tre anni e per il primo periodo che va da sei mesi a due anni, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. La durata del tirocinio è determinata in ragione delle specificità delle singole professioni ed avendo riguardo all'esistenza di disposizioni, comunitarie e nazionali, che disciplinano talune specifiche attività professionali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. "

Sen. Cosimo IZZO



9.115

408


1838

Emendamento

All' art. 9, comma 5:

La parola iniziale "La" è sostituita dalle parole "ferme le disposizioni che prevedono una maggiore durata in attuazione di norme europee, la".

Sen. Nicola Rossi



9.116



2597


AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 9

~~Al comma 5, sopprimere le parole "e per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita~~
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e
ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea
magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini
e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio
presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente."

MUSSO



9.117

410

607


Ddl n. 3110

Emendamento

All'art. 9, comma 5:

dopo le parole "diciotto mesi e" sono inserite le parole "in ogni caso".

Sen. Nicola Rossi



9.118

411

259


Ddl n. 3110

Emendamento

All'art'9 comma 5,

le parole "primi sei mesi" sono sostituite dalle parole "i primi dodici mesi".

Sen. Nicola Rossi



9.119

412

2599


Ddl n. 3110

Emendamento

All'art. 9 comma 5,

le parole da, "in presenza di un apposita" fino a " Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca" sono soppresse.

Sen. Nicola Rossi



9.120

413

2600

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Al comma 5, sostituire le parole: << in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata >> con le seguenti: << nel rispetto di una apposita convenzione quadro, da sottoscrivere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, >>

LATORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Latorre

9.121

418

889

ARTICOLO 9.


All'articolo 9, al comma 5 sopprimere le parole: «della laurea di primo livello
0».

CARUSO, ALLEGRINI



9.122

415


1817

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 5 nel primo periodo sopprimere le parole: "di primo livello o della laurea".

CENTARO



9.123

416

435

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Con decreto ministeriale sono definiti i requisiti delle università idonee alla convenzione di cui al periodo precedente".

Bugnano, Li Gotti, Belisario



9.124




Ddl n. 3110

Emendamento

All'art 9 comma 5,

le parole "Analoghe convenzione possono essere stipulate" sono sostituite dalle seguenti "Sulla base di convenzioni".

Sen. Nicola Rossi



9.125

418

2601

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, al comma 5 le parole: «e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle parole: «ed il competente Ministro,».

CARUSO, ALLEGRINI



9.126

419

[Handwritten signature]
1914


Ddl n. 3110

Emendamento

All'art. 9 comma 5,

le parole "per lo svolgimento del tirocinio" sono sostituite dalle parole "il tirocinio può essere svolto".

Sen. Nicola Rossi



9.126

410

2602


Ddl n. 3110

Emendamento

Art. 9 comma 5,

le parole "all'esito del corso di laurea" sono soppresse.

Sen. Nicola Rossi



9. ~~127~~ 127

421

2603

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per tutto il periodo, ad eccezione di quello svolto in concomitanza con il corso di studio, al tirocinante dovrà essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito>>

ARMATO, FIORONI, SANGALLI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI



9.128

422

888

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per tutto il periodo, ad eccezione di quello svolto in concomitanza con il corso di studio, al tirocinante dovrà essere corrisposto , un equo compenso commisurato all'apporto concreto prestato>>».

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

Della Monica

9.129

423

1069

AS 3110

Emendamento

Art. 9

Al comma 5 dopo le parole "all'esito del corso di laurea." aggiungere le seguenti:

"Ai tirocinanti laureati è riconosciuto un compenso adeguato e proporzionato all'apporto allo studio professionale presso cui svolgono il tirocinio"

LATORRE



9.130

424

1356

ARTICOLO 9.

All'articolo 9, al comma 5 le parole: «per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea» sono sostituite dalle parole: «riguardo allo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, per un periodo non superiore a nove mesi dopo la conclusione del corso di laurea.».

CARUSO, ALLEGRINI



q. 131

425

[Handwritten signature]

1815

AS 3110


EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente

"Le disposizioni del presente comma e quelle di cui al comma 3 non si applicano alle professioni sanitarie ed a quelle forensi, per le quali resta confermata la normativa vigente.".

Grigo



9.132

426

2/52

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi . " Il tirocinio non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. Ad eccezione che negli enti pubblici è riconosciuto al tirocinante un rimborso congruo per l'attività svolta.

Conseguentemente, al comma 6, lettera a) sopprimere le parole : "secondo, ".

Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.133

427

A.S. 3110

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Art. 9

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con riferimento alla professione forense, l'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti avvocati, dopo due anni dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda all'albo professionale degli avvocati.

4. L'attività di cui al comma 3 costituisce titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense.

5. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.

6. I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 devono, contestualmente alla domanda, depositare un'autocertificazione dalla quale risulti che gli stessi non svolgono altre attività professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dal registro medesimo.

7. È condizione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: 'Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia' "».

BOSONE



9.134

428

1277


A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: << 5-bis. Ogni ordine professionale è tenuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a rimuovere, qualora previste, tutte le disposizioni volte a fissare limiti di tempo massimo per lo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione a seguito della conclusione del tirocinio. >>

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI



9.135

429

891

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Il tirocinio può essere svolto, secondo quanto previsto da ciascun ordinamento e comunque sempre sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione. Il tirocinio si conforma a criteri di effettività e continuità.

5-ter. Al tirocinante è dovuto un equo compenso, avente natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto e fiscalmente detraibile dal professionista quale costo sostenuto per l'attività professionale. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

5-quater. Qualora disposizioni comunitarie e nazionali prevedano per l'abilitazione all'esercizio di specifiche attività professionali lo svolgimento di un tirocinio di durata superiore a 18 mesi, il tirocinio già svolto è computato ai fini dell'assolvimento semprechè lo stesso sia svolto presso soggetti che possiedono le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria.

5-quinquies. Per la funzione di revisore legale il tirocinio e l'esame di stato svolto per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono validi ai fini dell'assolvimento e del superamento dell'esame di cui all'art. 4 del d.lvo 27 gennaio 2010, n. 39. Per lo svolgimento dell'attività di revisione legale il professionista abilitato dovrà svolgere un ulteriore periodo di tirocinio di 18 mesi mediante l'effettivo affiancamento nello svolgimento dell'attività di revisione."

GHIGO
CASOLI

DIAMBROGIO LETTIERI

9.136

430



2339

X COMMISSIONE

A.S. 3110
EMENDAMENTO

Art. 9

Sopprimere il comma 6.

Sen. Avv. Domenico
BENEDETTI VALENTINI

Domenico Benedetti Valentini

9.137

431

A. S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) alla lettera c), il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti << La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Qualora disposizioni comunitarie e nazionali prevedano per l'abilitazione all'esercizio di specifiche attività professionali lo svolgimento di un tirocinio di durata superiore a diciotto mesi, il tirocinio già svolto per l'accesso alla professione regolamentata è computato ai fini dell'assolvimento del tirocinio previsto dalle norme comunitarie e nazionali, a condizione che lo stesso sia svolto presso soggetti che posseggono le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria.

Per la funzione di revisore legale il tirocinio e l'esame di Stato svolto per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile sono validi ai fini dell'assolvimento del tirocinio per revisore contabile e del superamento dell'esame di cui all'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Per lo svolgimento dell'attività di revisione legale il professionista abilitato dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di tirocinio di diciotto mesi tramite l'effettivo affiancamento nello svolgimento della attività di revisione.>>

SEN. GAIOTO

9.138

432

EMENDAMENTO


Art. 9

4e

All'articolo 9, comma 6, lettera a) sopprimere la parola "il secondo";

conseguentemente, al comma 5, primo capoverso, dopo le parole "specialistica" inserire le seguenti:
"Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto, come previsto dall'art. 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Sen. Maria Ida Germontani



9.139

433

299

Emendamento

ARTICOLO 9

Al comma 6 lettera a) sopprimere la parola " secondo".

Sen Filippo Saltamartini

Filippo Saltamartini

9.140

434

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Al comma 6, lettera a) sopprimere le parole "secondo,"

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

Della Monica

9.141

435

1060

A.S. 3110

Emendamento

→
e
(All'art. 9) Al comma 6, alla lettera a), sono soppresse la parole: "il secondo".

THALER, PINZGER

~~COSTA~~
~~...~~

9.142

436

A.S. 3110

Emendamento

Articolo 9

Al comma 6, lettera a), la parola: «*secondo*» è soppressa.

SEN. MUSSO
SEN. D'ALIA

9.143



437

AS 3110
EMENDAMENTO


Articolo 9

Al comma 6 lettera a), la parola "secondo," è soppressa.

Pistorio, Astore



9.144



281

**EMENDAMENTO
AS 3110**

Articolo 9

Al comma 6, lettera a), sopprimere:

" secondo,".

Sen. Cosimo IZZO



9.145

439

EMENDAMENTO A.S. 3110

Art. 9

Al comma 6, lettera a) sopprimere le parole : "secondo, "

Li Gotti, Bugnano

Li Gotti

9.146

440

2052




Atto Senato: 3110

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Emendamento

Articolo 9

Al comma 6 dell'articolo 9 sono soppresse le seguenti parole "*il secondo,*".

BALDASSARRI 
CONTINI 
DE ANGELIS 

9.147

441

A.S. 3110

Emendamento

All'art. 9) Al comma 6, ^e alla lettera a), sono soppresse la parola: "il secondo".

COSTA
Costa


9.148

442

Emendamento all'art. 9 del decreto

Al comma 6, lettera a) sopprimere le parole "il secondo".

AMORUSO



9.149

443

2366

EMENDAMENTO


Art. 9

aggiungere la

All'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b), introdurre le seguenti:

- c) alla lettera e), al secondo capoverso le parole: "*e il relativo massimale*", sono soppresse; all'ultimo capoverso, dopo le parole "enti previdenziali dei professionisti" inserire le seguenti: "*e dalle Confederazioni di rappresentanza*".

Sen. Maria Ida Germontani



9.150



300

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

<<b-bis). al primo comma dopo la parola "regolamentate" sono aggiunte le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività affini">>

MOTIVAZIONE:

L'emendamento si propone di consentire una riduzione notevole, a richiesta degli interessati, (da 3 collegi esistenti a 1) attraverso l'accorpamento delle rispettive professioni di area tecnica, già regolamentate, che svolgono attività affini e che si configurano per identici livelli di formazione (trattasi di geometri, periti agrari e periti industriali).

Questa unificazione servirà anche a dare chiarezza ai giovani e alle famiglie italiane nella scelta del percorso formativo e conseguente ingresso nel mondo del lavoro ove queste figure sono molto richieste, L'accorpamento rappresenta anche un'operazione di abbattimento dei costi in quanto comporta un'importante riduzione del numero dei rappresentanti di categoria e delle sedi, sia a livello nazionale, sia a livello provinciale. In tal caso, infatti, i numeri saranno i seguenti: le sedi provinciali scenderebbero da 300 a meno di 100 e i circa attuali 2.500 consiglieri si ridurrebbero a 800 circa con una evidente diminuzione di costi, di spese e presidenze territoriali.

Trattasi infatti di ex diplomati e di nuovi laureati triennali (I livello), laurea che diventerà obbligatoria per tutti a partire dal 2014.

Ghiao

CASOLI

D'AMBROGIO LETTIERI

9.151

645



2342

AS 3110

EMENDAMENTO

Art. 9

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al primo comma, dopo la parola “regolamentate”, sono aggiunte le seguenti: “secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili”».

Giorgio


MOTIVAZIONE

L'emendamento si propone di consentire una riduzione degli ordini esistenti attraverso l'accorpamento di più professioni già regolamentate che svolgono attività simili e che si configurano per identici livelli di formazione (è il caso dei geometri, periti agrari e periti industriali: professioni tecniche accessibili tutte attraverso una laurea triennale). Ciò servirà a dare chiarezza ai giovani sia nei loro percorsi formativi, sia nel loro approccio al mondo delle professioni.

L'accorpamento si traduce poi in una sensibile riduzione del numero dei rappresentanti di categoria e delle sedi sia a livello nazionale, sia a livello provinciale. Nel caso di geometri, periti agrari e periti industriali si stima che dalle quasi 300 sedi provinciali si scenderebbe a meno di 100 e che i circa 2.500 rappresentanti di categoria si ridurrebbero a poco più di 800 con una significativa diminuzione dei costi. Ciò avrebbe anche un forte riflesso nella comunicazione politica, mostrando quel tipo di cambiamento che il Paese richiede in un momento in cui tutti sono chiamati a evitare ogni forma di spreco economico.

9.152

446



2153

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All'art. 8, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di praticanti procuratori, le parole “, per un periodo non superiore ai sei anni,” sono abrogate.».

PORETTI, PERDUCA, ICHINO, SBARBATI, SANGALLI

Poretti

9.153.

447

1068

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. All'art. 17, primo comma, numero 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono aggiunte infine le seguenti parole: "aver conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all'art. 16 del d. lgs. 17 novembre"».

PORETTI, PERDUCA, SBARBATI

Poretto

9.154

448

1069

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

A.S. 3110
Emendamento
Art. 9

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti avvocati, dopo due anni dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda all'albo professionale degli avvocati.

4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.

5. È condizione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia».

6. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di abilitazione, decorrenti dall'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere dalla citata data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati a pena di decadenza.

7. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non hanno maturato il periodo di ammissione al patrocinio di cui al comma 1 del presente articolo, possono chiedere la conversione del periodo di pratica svolta a tale data, ai fini del computo del termine biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con

449

1070

SENATO DELLA REPUBBLICA
Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge. I praticanti avvocati non ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiederne l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine della maturazione dei tre anni di patrocinio necessari all'iscrizione al citato albo professionale degli avvocati. I praticanti avvocati ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge devono, per il medesimo fine di cui al periodo precedente, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto per l'iscrizione al citato albo professionale.».

PORETTI, PERDUCA, SBARBATI

Poretti

9.155

450

1074

AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

"All'art. 9 del ~~decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1~~ dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti comma:


6bis. *Tutti i professionisti che siano tenuti all'iscrizione agli enti di previdenza di cui al Dlgs. 30 giugno 1994, n. 509 ovvero al Dlgs del 10 febbraio 1996, n. 103 per lo svolgimento della propria attività professionale, sono altresì tenuti a medesimo obbligo di iscrizione nel caso di svolgimento della attività professionale in qualità di socio di Società tra professionisti e i redditi da loro percepiti, a qualsiasi titolo, sono assoggettati a contribuzione previdenziale in base alle normativa vigente presso il relativo ente di previdenza. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V, TUIR.*"

6ter. *La Società tra professionisti deve applicare una maggiorazione percentuale, in relazione alla attività professionale esercitata, pari all'aliquota stabilita per contribuzione integrativa dagli enti di previdenza di cui al comma 6bis, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA relativo all'attività professionale, indipendentemente dall'effettiva riscossione. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. La Società attribuisce e corrisponde ai soci professionisti l'importo derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente in funzione delle rispettive quote di partecipazione agli utili della Società. Nel caso in cui la Società tra professionisti sia costituita per l'esercizio di più attività professionali, la maggiorazione deve essere versata agli enti di cui sopra in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio professionista. Nel caso in cui la società sia partecipata anche da soci non professionisti, detta maggiorazione deve essere debitamente riproporzionata e redistribuita ai soli soci professionisti in ragione della loro quota di partecipazione agli utili, rideterminata escludendo dal computo la quota spettante ai soci non professionisti. I soci professionisti sono obbligati a versare gli importi di cui al presente comma e al comma precedente agli enti di appartenenza, con le modalità e i termini da questi ultimi stabiliti"*

9.156

451

Sen. Angelo Maria Cicolani



664

A.S. 3110

Art. 9

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6- bis. All'articolo 3, comma 3, capoverso «Art. 18-bis », numero 2, del *Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164* dopo le parole: Banca d'Italia e la Consob, sono aggiunte le seguenti: entro e non oltre il 30 giugno 2012».

ADAMO, FONTANA, FIORONI, SANGALLI, ARMATO, SAIA, FLERES



9.157

452

1249

Emendamento

All'A.S. 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

ARF P

"~~All'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1~~ Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti comma:

6bis. Tutti i professionisti che siano tenuti all'iscrizione agli enti di previdenza di cui al Dlgs. 30 giugno 1994, n. 509 ovvero al Dlgs del 10 febbraio 1996, n. 103 per lo svolgimento della propria attività professionale, sono altresì tenuti a medesimo obbligo di iscrizione nel caso di svolgimento della attività professionale in qualità di socio di Società tra professionisti e i redditi da loro percepiti, a qualsiasi titolo, sono assoggettati a contribuzione previdenziale in base alle normativa vigente presso il relativo ente di previdenza. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V, TUIR."

6ter. La Società tra professionisti deve applicare una maggiorazione percentuale, in relazione alla attività professionale esercitata, pari all'aliquota stabilita per contribuzione integrativa dagli enti di previdenza di cui al comma 6bis, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, ove prevista, relativo all'attività professionale, indipendentemente dall'effettiva riscossione. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. La Società attribuisce e corrisponde ai soci professionisti l'importo derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente in funzione delle rispettive quote di partecipazione agli utili della Società. Nel caso in cui la Società tra professionisti sia costituita per l'esercizio di più attività professionali, la maggiorazione deve essere versata agli enti di cui sopra in proporzione alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio professionista. Nel caso in cui la società sia partecipata anche da soci non professionisti, detta maggiorazione deve essere debitamente riproporzionata e redistribuita ai soli soci professionisti in ragione della loro quota di partecipazione agli utili, rideterminata escludendo dal computo la quota spettante ai soci non professionisti. I soci professionisti sono obbligati a versare gli importi di cui al presente comma e al comma precedente agli enti di appartenenza, con le modalità e i termini da questi ultimi stabiliti "

9.158



1
453

Pupo Gl. ze

Poncia

1554

772

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6 bis. Le convenzioni quadro di cui al comma 5 prevedono le modalità ed i criteri di selezione per l'accesso al tirocinio presso le facoltà universitarie.

LATORRE



9.159

454

1354

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 2 dell'articolo 92 del D.lgs. n.163 del 2006 è sostituito dal seguente: "2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione degli ordini professionali e delle associazioni di settore, sentita l'Autorità, determina, con proprio decreto, i criteri di suddivisione delle opere in classi o categorie ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto i servizi di architettura e di ingegneri, nonché le linee guida e i criteri di riferimento per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara e per la verifica di congruità delle offerte. Fino all'emanazione del suddetto decreto rimane in vigore l'articolo 14 della legge 143 del 1949 e il decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001". Il comma 3 dell'articolo 92 del D.lgs. n.163 del 2006 è soppresso.

FILIPPI Marco, ZANDA



9.160

455

1317

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<< 6-bis. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n.163 del 2006 è sostituito dal seguente: "2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione degli ordini professionali e delle associazioni di settore, sentita l'Autorità, determina, con proprio decreto, i criteri di suddivisione delle opere in classi o categorie ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto i servizi di architettura e di ingegneria. Fino all'emanazione del suddetto decreto rimane in vigore l'articolo 14 della legge 143 del 1949."

FILIPPI Marco



9.161



AS 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Art. 9

in fine
Aggiungere il seguente comma:

^{7 bis}
"8. Il comma 2 dell'articolo 92 del D.lgs. n.163 del 2006 è sostituito dal seguente: "2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione degli ordini professionali e delle associazioni di settore, sentita l'Autorità, determina, con proprio decreto, i criteri di suddivisione delle opere in classi o categorie ai fini della partecipazione alle gare aventi ad oggetto i servizi di architettura e di ingegneri, nonché le linee guida e i criteri di riferimento per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara e per la verifica di congruità delle offerte. Fino all'emanazione del suddetto decreto rimane in vigore l'articolo 14 della legge 143 del 1949 e il decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001". Il comma 3 dell'articolo 92 del D.lgs. n.163 del 2006 è soppresso."

MENARDI, SAIA, VIESPOLI

Menardi Saia Viespoli

9.162

457

436

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 9

Aggiungere in fine il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, il comma 11 è abrogato"

GHIAO

CASOLI

DIAMBROFFO LETTIERI

9.163



458

2343

AS 3110


EMENDAMENTO

ART. 9

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"8. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, ogni richiamo ai parametri contenuto nel presente articolo deve intendersi riferito alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Tutte le altre norme entrano in vigore con l'attuazione della riforma degli ordinamenti professionali prevista dall'art. 3, comma 5, Legge 14 settembre 2011, n. 148."

CHIGO
CASOLI  D'AMBROSIO LETTIERI

MOTIVAZIONE

L'emendamento aggiunge 2 commi all'articolo 9 per rendere chiari ed inequivocabili i termini di entrata in vigore delle norme, che vanno ad inserirsi nel più ampio ed importante ambito della riforma degli ordinamenti professionali disposti dal DL 138/2011, convertito in L. 148/2011.



9.164

459

2349

Emendamento

ARTICOLO 9

Dopo l'art .9 aggiungere il seguente:

<<9-bis

Sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato i funzionari in quiescenza di pubblica sicurezza muniti di laurea in giurisprudenza, con almeno dieci anni di servizio.

I funzionari di cui al comma 1 possono essere abilitati alla difesa di amministrazioni di appartenenza in tutte le giurisdizioni.>>

Sen. Filippo Saltamartini



9.0.1

460

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 9

9.0.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<ART. 9-bis. (*Contratto di Reti di Professionisti*)

1. Con il contratto di rete più professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività professionali ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura professionale, formativa, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nelle proprie competenze professionali. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma xxx, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome del professionista o la denominazione della società tra professionisti di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione, formazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le

461

Segue

23/4

disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri professionisti e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome del professionista o della società tra professionisti del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza dei professionisti, anche in forma societaria, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema professionale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

2. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Nelle forme previste dal comma 4-sexies.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili ai professionisti aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-sexies, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse .

4. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione dell'albo dell'Ordine o Collegio presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

482

segue

2345

5. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni , previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero di Giustizia ed il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.>>

GHIGO *R*
CASOLI
D'AMBROSIO LETTIERI



9.0.2

463

2346

AS 3110

EMENDAMENTO

ART. 9

9.0.3

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<ART. 9-bis (Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n.183)

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) quale oggetto sociale unico, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale ed esclusivamente da parte dei soci professionisti:

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso della qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;

e) per i soci non iscritti in albi tenuti da ordini e collegi una partecipazione al capitale, e comunque l'attribuzione dei diritti di voto in assemblea e di partecipazione agli utili, in misura non superiore al 25% del capitale sociale;

f) l'attribuzione dell'amministrazione della società ai soli soci professionisti iscritti in albi professionali che esercitano la propria attività nella società.";

GHIGO
CASOLI

D'AMBROSIO LETTIERI

~~9.0.~~

464

Segue



2340

b) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.

9-ter. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'iscrizione nel Registro delle imprese, comunque in apposita sezione speciale da istituire.

9-quater. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina della legge fallimentare.

9-quinquies. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.";

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e lett. b) con riferimento ai limiti da porre alla partecipazione dei soci non professionisti, e 7.

10-bis. Le disposizioni sulle società tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10." >>

9.0.3



465

2341

ARTICOLO 9.


Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente: «Articolo 9-bis. (Disposizioni sulle professioni regolamentate. Regime transitorio per i compensi). 1. Agli incarichi professionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione si applicano, sino al completamento delle prestazioni professionali, tutte le disposizioni vigenti alla data del 23 gennaio 2012. 2. Le tariffe vigenti alla data del 23 gennaio 2012 restano comunque in vigore sino alla determinazione dei parametri di cui al comma 2 e sostituiscono detti parametri ad ogni effetto della presente legge.».

CARUSO, ALLEGRINI



9.0.4

466


1811

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. L'attività notarile è svolta nel precipuo interesse dello Stato e trova regolamentazione specifica al di fuori del sistema ordinistico.
2. Nella sua veste di pubblico ufficiale e nell'esercizio delle pubbliche funzioni attribuitegli dalla legge, il notaio non può in alcun caso considerarsi quale libero professionista.
3. L'esercizio di funzioni pubbliche costituisce delega di funzioni statuali e, salvo contraria disposizione di legge, non può svolgersi senza il preventivo superamento di apposita prova concorsuale.
4. Le relative tariffe, da stabilirsi con decreto del Ministro della Giustizia secondo la normativa vigente, sono fisse e inderogabili ed il mancato rispetto delle stesse costituisce illecito disciplinare.
5. Per le attività non costituenti esercizio di pubbliche funzioni si applicano ai notai le norme in tema di esercizio della professione di avvocato, in quanto compatibili.

FLERES

Fleres

9.0.5

467

430

S 3110

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Emendamento

Dopo l'art. 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Società tra professionisti)

1. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, all'art. 10 comma 4, dopo la lettera *d)* aggiungere le seguenti:

"*d-bis)* l'appartenenza ai soci professionisti della maggior parte dei diritti patrimoniali e di voto nelle società di capitali, e la maggioranza del patrimonio sociale e del numero di soci professionisti nelle società di persone;

d-ter) la presenza di soci professionisti di almeno la metà più uno dei membri degli organi sociali, nelle società di capitali ed, in caso di società unipersonali o di amministratori delegati, lo svolgimento di tali funzioni da parte di soci professionisti;

d-quater) che il voto della maggioranza dei soci professionisti, indipendentemente dal numero dei soci presenti, prevalga nelle decisioni degli organi collegiali."

FLERES, CENTARO, FERRARA - POLI

BLOTTI ME

Fleres Centaro Ferrara Poli

9.0.6

468

431

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

9.0.6

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi)

1. Possono costituire libere associazioni a carattere professionale di natura privatistica e senza fini di lucro, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, i professionisti che svolgono attività economica omogenea, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.
2. L'esercizio della professione è libero e è fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le associazioni professionali sono elencate in un apposito registro istituito e reso pubblico dal Ministero dello sviluppo economico.
4. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
5. Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, assicurando la conoscibilità, la trasparenza, la correttezza e la veridicità dei seguenti elementi:
 - a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o altra idonea documentazione;
 - b) adozione di uno statuto che assicuri:
 - 1) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
 - 2) le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;
 - 3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
 - 4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
 - 5) la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione; la partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva;
 - 6) l'assenza di scopo di lucro;
 - 7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
 - c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

669

~~9.0.~~

895

segue

- d) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;
- e) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;
- f) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;
- g) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
6. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui al comma 7, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni del presente articolo.
7. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
8. L'attestazione di cui al comma 7 non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. I processi di rilascio degli attestati di competenza da parte delle associazioni sono sottoposti alla verifica di un Comitato d'Indirizzo e Sorveglianza, formato dai soggetti più rappresentativi sul piano nazionale delle associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori e delle associazioni professionali, attraverso un accordo che identifichi un apposito sistema di qualificazione e autodisciplina degli attestati stessi.
9. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni professionali di cui al presente articolo al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.
10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Fucini

9.0.6

470

596

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

9.07

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

*(Modernizzazione del ruolo e dell'assetto degli ordini professionali e
garanzie per le pari opportunità delle giovani generazioni)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni della legge di conversione del presente decreto legge non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni e dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti. Ogni ordine professionale è tenuto a rimuovere, qualora previste, tutte le disposizioni volte a fissare limiti di tempo massimo per lo svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione a seguito della conclusione del tirocinio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo quanto previsto dai commi precedenti e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

671

92

893

Segue

- a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
- b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
- c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
- d) previsione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria;
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutarî nazionali e locali.>>

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Finocchiaro

9.0.7

472

894

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2)

1. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. La relazione dei revisori dei conti deve contenere la dettagliata certificazione della rispondenza di tutte le risultanze riportate a rendiconto con il sistema delle scritture elementari e delle registrazioni contabili tenute sistematicamente presso le sedi del partito o del movimento politico, nonché l'indicazione della avvenuta effettuazione dei riscontri e controlli necessari al fine di verificare la corrispondenza delle poste ivi indicate ai principi previsti dall'articolo 2423-bis e seguenti del codice civile per i bilanci d'impresa e dei criteri contabili standard, per quanto applicabili, statuiti dell'Organismo italiano di contabilità. La relazione contiene altresì una verifica di coerenza delle spese alle finalità del partito o movimento politico.

12-ter. I bilanci dei partiti e dei movimenti politici, oltre che delle società da essi partecipate o controllate, devono essere altresì certificati da una società di certificazione indipendente iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39."

e il comma 14 è sostituito dai seguenti:

"14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio verifica altresì il regolare adempimento degli obblighi posti a carico dei revisori contabili ai sensi del precedente comma 12-bis, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei principi contabili della veridicità, attendibilità e correttezza.

14-bis. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui almeno due scelti tra i presidenti di sezione della Corte dei conti ed almeno uno tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile."

RUTELLI, GERMONTANI

9.0.8

473

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
508

Atto Senato: 3110

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Emendamento

Articolo 9

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo 9 bis:

“Il professionista che è debitore di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione, qualunque siano la natura e la fonte dell'obbligazione, può adempiere in tutto o in parte opponendo in compensazione altri crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della stessa pubblica amministrazione e da questa attestati.

L'attestazione di cui al comma 1 deve essere resa entro trenta giorni dalla richiesta e il rifiuto deve essere adeguatamente motivato.

I crediti attestati ai sensi del presente articolo possono essere liberamente oggetto di cessione a terzi, con le modalità previste dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il professionista che è debitore di somme nei confronti di una pubblica amministrazione, ove l'obbligazione non abbia natura tributaria, contributiva o previdenziale, può adempiere in tutto o in parte tramite la cessione di crediti vantati nei confronti di un'altra pubblica amministrazione, se da questa attestati ai sensi del comma 1. La cessione estingue immediatamente l'obbligazione del professionista. Le amministrazioni interessate regolano i rapporti tra esse insorti a seguito della cessione secondo la disciplina degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Tramite la cessione di crediti di cui al comma 4, il professionista può adempiere, altresì, a obbligazioni di natura tributaria, contributiva o previdenziale, ove tra l'amministrazione creditrice e l'amministrazione debitrice sia stata stipulata una convenzione per regolamentare i reciproci rapporti insorgenti dalle cessioni.

A decorrere dal 1° luglio 2012, l'Agenzia delle entrate e gli istituti previdenziali accettano le cessioni a soddisfazione delle pretese tributarie, contributive e previdenziali anche in assenza di tali convenzioni.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta uno schema di convenzione tra l'Agenzia delle entrate e le amministrazioni pubbliche, per la cessione dei crediti attestati ai sensi dell'articolo 2. In difetto, le convenzioni possono essere autonomamente definite dalle amministrazioni interessate.”

BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS

Baldassarri

Contini

De Angelis
(274)

9.0.9

Atto Senato: 3110

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Emendamento

Articolo 9

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo 9 bis:

(Professionista responsabile del procedimento).

1. Nei procedimenti a istanza di parte, ove ne sia fatta espressa richiesta da parte dell'istante, il dirigente o il funzionario della pubblica amministrazione preposto all'unità organizzativa competente può nominare, quale responsabile del procedimento, un professionista non appartenente ai ruoli dell'ente, purché iscritto nell'albo di una professione regolamentata per la quale la legge riconosce competenza in merito alle attività da svolgere.

2. Al professionista di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati tutti o alcuni dei compiti del responsabile del procedimento di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatta salva l'adozione del provvedimento finale, che resta in ogni caso affidata al dirigente o al funzionario competente.

3. Fatti salvi i termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge o dai regolamenti, il professionista esegue i compiti affidatigli ai sensi dei commi 1 e 2, nel più breve tempo, nell'interesse della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico e nell'interesse dell'istante alla celere definizione della pratica.

4. Il professionista risponde ove, per sua colpa, la pubblica amministrazione sia chiamata al risarcimento del danno in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento. In caso di colpa grave, il professionista risponde, altresì, solidalmente con la pubblica amministrazione per ogni altro danno cagionato per lesione di diritti o di interessi di terzi.


5. Il compenso del professionista è posto a carico dell'istante ed è liquidato dalla pubblica amministrazione sulla base delle tariffe professionali.

6. Con propri regolamenti, le pubbliche amministrazioni definiscono le modalità per il conferimento a professionisti dei compiti di responsabile del procedimento ai sensi del comma 2. Definiscono, altresì, i casi per i quali non può farsi luogo a tale conferimento, in considerazione della natura dell'affare trattato, degli interessi coinvolti o della particolare complessità delle valutazioni tecniche da compiere.

BALDASSARRI

CONTINI

DE ANGELIS



9.0.10

675

EMENDAMENTO AS 3110

Art. 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Società tra professionisti)

All'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sopprimere le seguenti parole:

"nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento"

Maria Elisabetta Alberti Casellati
Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

Sen. Alberto BALBONI

Alberto Balboni

9.0.11



676

2453

EMENDAMENTO AS 3110

Art. 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Società tra professionisti)



All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012),
sopprimere i commi da 3 a 10.

9.0.12

Sen. Alberto BALBONI


[Handwritten signature]
DE- (TOFANI)

[Handwritten signature] (GAMBA)

[Handwritten signature] (DELOGU) *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* Alberto Capellati.
[Handwritten signature] (CALIENPO)
(477)

AS 3110

Emendamento art. 9



Dopo l'art. 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis (Società tra professionisti)

1. All'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sostituire le parole: «modelli societari» con: «tipi societari»;
- b) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «quale oggetto sociale esclusivo, l'esercizio in comune dell'attività professionale da parte dei soci professionisti»;
- c) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento» con le parole: «purché in possesso della qualifica professionale riconosciuta per l'esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206»;
- d) al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente»;
- e) al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente: «criteri e modalità tramite cui disciplinare il conferimento degli incarichi, nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale. A tal fine, l'atto costitutivo deve indicare che la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, che il nominativo debba essere comunicato dalla società per iscritto all'utente e prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione professionale»;
- f) al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
 - « e) specifiche modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo o sospeso;
 - f) che l'attribuzione dell'amministrazione della società spetti ai soci professionisti iscritti in albi professionali e non possa essere affidata a terzi»;
- g) al comma 5, dopo le parole: «società tra professionisti» aggiungere le seguenti parole: «seguita dall'indicazione del tipo societario effettivamente impiegato»;
- h) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
 - « 9-bis. La società tra professionisti è iscritta in un'apposita sezione speciale dell'albo. Quando la società è formata da professionisti iscritti in albi

678

9.0.13

Segno

1711

diversi, essa è iscritta nella sezione di tutti gli albi in cui sono iscritti i soci professionisti.

9-ter. Nel Registro delle imprese deve essere istituita un'apposita sezione speciale delle società tra professionisti.


9-quater. La società tra professionisti non è soggetta alla disciplina della legge fallimentare.

9-quinquies. Tutti i redditi prodotti dalla società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, TUIR.

9-sexies. Nei confronti delle società tra professionisti iscritte nell'apposita sezione dell'albo, oltre alle altre sanzioni disciplinari previste dai relativi ordinamenti professionali, può essere irrogata anche una sanzione disciplinare di carattere pecuniario di importo compreso tra Euro 1000 ed Euro 50.000, in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare.»;

- i) al comma 10, sostituire le parole: «commi 4, lettera c), 6 e 7» con: «commi 4, lett.c) e lett. d) e di cui ai commi 6 e 7» e aggiungere il seguente: «10-bis. Le disposizioni sulle società tra professionisti di cui al presente articolo entrano in vigore a seguito dell'emanazione del regolamento di cui al comma 10.»;
- j) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti.»»

(MUGNAI)
(VAZENTINO)
(BALZONI)



Giuseppe Volenti



478

9.0.13

1712

A.S. 3110

Emendamento


Art. 9

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse"».

BARBOLINI



9.0.14

680

1260

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 9-bis. (Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinario e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. »

Sen. Tancredi



9.0.15

481

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9 bis
(Società tra professionisti)


1. Alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, all'art. 10 comma 4, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

"d-bis) l'appartenenza ai soci professionisti della maggior parte dei diritti patrimoniali e di voto nelle società di capitali, e la maggioranza del patrimonio sociale e del numero di soci professionisti nelle società di persone;

d-ter) la presenza di soci professionisti di almeno la metà più uno dei membri degli organi sociali, nelle società di capitali ed, in caso di società unipersonali o di amministratori delegati, lo svolgimento di tale funzioni da parte di soci professionisti;

d-quater) che il voto della maggioranza dei soci professionisti, indipendentemente dal numero dei soci presenti, prevalga nelle decisioni degli organi collegiali."

Sen. Giuseppe Fiumarello



9.0.16

482

1758